

1. Premessa definitoria. Crediti deteriorati secondo la Banca Centrale Europea: ipotesi di una Bad Bank europea. Necessità di rendere compatibile il sistema normativo italiano con quello continentale per qualunque disegno di legge in tema di NPL.

Ai fini di una chiara comprensione del fenomeno di cui ci stiamo occupando corre l'obbligo di stabilire - al di là delle definizioni che si rinvengono nello stesso disegno di legge 788 del senatore Urso, che ricalcano quelle della proposta di legge n° 4352 del 06/03/2017, presentata dal senatore Paglia - quale sia la identificazione dell'imminente questione dei crediti deteriorati per la stessa BCE.

Nelle sue *“Linee guida per le banche sui crediti deteriorati”* del marzo 2017 la Banca Centrale Europea così li ha classificati: *“sono considerate esposizioni deteriorate (non performing exposures) quelle che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi:*

- 1. esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;*
- 2. è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato”* (pag. 55).

La definizione di NPL si basa, pertanto, sul criterio dell'esposizione scaduta: *“Un'esposizione può essere scaduta solo se vi è un obbligo giuridico di pagamento e il pagamento è obbligatorio. Una volta accertata l'esistenza di un obbligo giuridico relativamente a un pagamento obbligatorio, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui qualsiasi importo rilevante inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto”* (Linee Guida, paragrafo 5.2, pagg. 55-56).

Il Regolamento (UE) n° 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che modifica il regolamento (UE) n° 648/2012, all'art. 178 fornisce questa definizione di default: *“Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:*

- a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;*
- b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni?”.*

Il detto Regolamento Europeo (detto anche CRR – Direttiva 2013/36/UE), assorbito

anche dalla Banca d'Italia, è stato pubblicato il 27 giugno 2013 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), in aderenza alle regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel dicembre 2010, con l'intento di promuovere un sistema bancario più solido e resistente agli shock finanziari.

Anche sul piano fiscale la definizione data non subisce sostanziali modifiche. Dal punto di vista contabile, la vigente nozione di «attività finanziarie deteriorate» (impaired financial assets) – contenuta nei principi contabili internazionali IAS/ IFRS (in particolare, nello IAS 39) – stabilisce che: *“l'entità deve rilevare se vi è un'obiettiva evidenza di deterioramento (impairment) in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'attività (loss event), e tale evento (o eventi) di perdita ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie, che può essere stimato attendibilmente”* (cfr. Carluccio, Emanuele, Conca, Valter, *Il mercato dei NPLs tra domanda e offerta*, Egea edizione).

Questa classificazione è apparsa necessaria ed ultronea rispetto a quelle che sono indicate nei disegni di legge che si occupano del problema ed afferisce alla tecnica bancaria più raffinata rispetto alla quale, come visto, l'ultima parola è data dalla stessa Banca Centrale Europea.

Quanti siano i soli crediti deteriorati lo dice la Banca di Italia nella sua relazione agli atti, ove è così riportato: *“Tra il 2007 e il 2015 i crediti deteriorati presenti nei portafogli delle banche italiane sono cresciuti sensibilmente, raggiungendo i 360 miliardi. L'aumento è stato in larghissima parte determinato dalla severità del quadro macroeconomico, che ha visto succedersi due recessioni, la prima indotta dalla crisi finanziaria globale, la seconda dalla crisi del debito sovrano, che hanno complessivamente causato una contrazione del prodotto interno lordo mai sperimentata al di fuori dei periodi bellici. L'aumento dei crediti deteriorati ha riguardato in larga parte quelli alle imprese [...] Sebbene diminuito, il livello dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche è ancora elevato, più del doppio rispetto all'Europa (a settembre scorso per il complesso delle banche significative dell'area dell'euro l'incidenza degli NPL lordi sul totale dei finanziamenti era pari al 3,4 per cento; 1,9 per cento al netto delle rettifiche). Non si può escludere che, anche data l'attuale situazione di emergenza connessa con l'epidemia di Coronavirus e i plausibili impatti sulle prospettive di crescita della nostra economia, il trend di diminuzione osservato in questi ultimi anni subisca un'inversione di tendenza”*.

La Commissione Europea, nel marzo del 2018, aveva pubblicato una fondamentale direttiva (*Directive of the european parliament and of the council on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral*) finalizzata alla riduzione dei tempi necessari al recupero del

credito ed al miglioramento delle condizioni e della gestione delle sofferenze bancarie.

Non si dimentichi l'“*Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate del marzo 2018*”.

Recentemente per le previsioni poco rosee dell'economia europea a seguito della pandemia, sta prendendo piede l'ipotesi di facile realizzazione di una Bad Bank europea per lo smaltimento dei crediti deteriorati (vedi Il Sole 24 Ore del 19/04/2020).

Ci si permette, dunque, di ritenere che qualunque sia la proposta di legge che si intenda sostenere, va segnalato che è comunque indispensabile tener presente che essa deve incanalarsi nell'ambito di uno scenario europeo e considerare la compatibilità con lo schema normativo continentale per i fondamentali obblighi dei relativi trattati comunitari.

2. La tutela di entrambi gli interessi e delle esigenze in gioco: quelle del creditore e quelle del debitore. La commendevole normativa.

I sottoscritti salutano di buon auspicio l'iniziativa di legge del senatore Urso quanto al disegno recante il numero 788, facendo, tuttavia, presente che analogo contributo fu profuso anche per la proposta di legge Paglia, che non fu approvata. Questo disegno di legge ne ricalca i contenuti salienti.

Ma è d'uopo osservare che le *inquietudini e perplessità* di Banca di Italia, così come emergono dalla relazione agli atti, **non trovano il nostro accoglimento**, come sarà doviziosamente spiegato *infra*.

È necessaria una premessa di natura storico-politica, che declina anche nella stesura normativa del disegno di legge 788.

Chi scrive sostiene che una norma di legge vada redatta sempre con la finalità dell'equo apprezzamento degli interessi in campo - quello del creditore e quello del debitore - e debba essere capace di trovare un punto di incontro (quello che Aldo Moro definiva della *commendevole normativa*), capace di contemplare le opposte esigenze che hanno dato vita al conflitto - con ricadute anche tragiche - che la nuova norma intenderà stemperare e spegnere.

E questo è l'obiettivo, come si legge nella stessa relazione di accompagnamento: “*Il profitto delle società cessionarie è notevole soprattutto in Italia, rispetto alla media europea; esse acquistano dalle banche gli NPL a prezzi vantaggiosissimi realizzando notevoli margini di guadagno, tanto che le stesse banche italiane hanno costituito a loro volta società proprie cui cedere i loro stessi crediti*

deteriorati, fenomeno che evidenzia quali opportunità di mercato vi siano, in cui i forti prevalgono sui deboli.

Tutto ciò, infatti, sulle spalle dei debitori ceduti che devono rispondere ai soggetti cessionari diventati creditori dei loro debiti, i quali non operano in una prospettiva bancaria, ma di legittimo massimo profitto di realizzo dei crediti rispetto al loro prezzo di acquisto.

Ciò ha determinato una certa aggressività nei recuperi dei crediti che rischia di compromettere il già fragile tessuto delle imprese italiane, ma anche delle famiglie e dei liberi professionisti, come emerge ogni giorno anche dalla cronaca.

Con il presente disegno di legge si vuole consentire ai soggetti debitori in sofferenza, ma che hanno ancora la possibilità di rimettersi in gioco, di poter estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, facendo al contempo conseguire al creditore cessionario comunque un giusto profitto”.

Ma è da tempo che il debitore è negletto e trascurato dal legislatore, se si pensa che tutta la normativa lo ha sconsiderato e declassato. È sempre e solo l'interesse del creditore ad essere tutelato.

Si vuole considerare in proposito che, seppure qualche passo in avanti è stato fatto in tema di codice della crisi di impresa, perché sono state ivi inserite le norme sul sovraindebitamento, ancora oggi, tuttavia, non si è posto mano ad una seria riforma del codice di procedura civile, che tenga in cale anche l'interesse della parte più debole. Si pensi, per esempio, al fatto che se il debitore vuole proporre un'opposizione all'esecuzione, la dovrà trattare quello stesso giudice che ha la direzione del processo esecutivo avviato ai suoi danni; si pensi, allo stesso modo, all'art. 50 del Testo Unico Bancario, che consente di ottenere un decreto ingiuntivo anche provvisoriamente esecutivo sulla base dei soli estratti conto bancari.

Ecco, allora, che questo disegno di legge deve trovare consenso in Parlamento perché, finalmente, il debitore acquisisce quel potere contrattuale che una legislazione nel tempo stratificata non ha dato.

3. Le perplessità e le inquietudini di Banca di Italia vanno dissolte e respinte. I benefici fiscali delle cartolarizzazioni sostenute dalla socializzazione delle perdite: la disattenzione costituzionale. Cade il mito dell'art. 58 TUB: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente.

Il disegno di legge 788 va, dunque, sostenuto e le perplessità di Banca di Italia vanno dissipate e respinte.

Riportiamo i passi della relazione di Banca di Italia e commentiamo perché non sono a nostro avviso condivisibili: “[...] per le cessioni effettuate con operazioni di cartolarizzazione, l’abbattimento obbligatorio del valore dei crediti altererebbe il profilo di rischio/rendimento dei titoli emessi, penalizzando i sottoscrittori e compromettendo la reputazione di questo mercato in Italia”. La norma “rischia di compromettere seriamente il funzionamento del mercato secondario dei crediti deteriorati, che negli ultimi anni ha rappresentato il principale canale con il quale le banche hanno ridotto il peso di questi crediti nei loro bilanci” (Memoria della Banca d’Italia, pag. 2, Roma, 18 marzo 2020, Atto del Senato n° 788).

Sono considerazioni che non meritano di essere assentite.

È desumibile da molteplici fonti che le cartolarizzazioni massive hanno non solo dato ampio spazio agli speculatori - detti fondi avvoltoio - per aggredire cospicui patrimoni dei debitori ceduti, poiché i detti cessionari hanno acquistato crediti ad una percentuale bassissima rispetto al loro valore di libro - al massimo il 20 per cento del valore nominale anche di posizioni creditorie originarie fortemente garantite - ma, visto il carico fiscale della perdita (l’80 per cento del valore di libro non riscosso), hanno anche determinato che il mancato pagamento delle tasse, da parte e del cedente e del cessionario, è stato addossato alla comunità: la cosiddetta socializzazione delle perdite.

Non pagare le tasse, ricordiamolo, implica una disattenzione costituzionale (Pietro Calamandrei), perché significa privare i consociati di servizi pubblici essenziali per la costruzione di una comunità; le banche non possono sottrarsi a questo principio.

In una recente pubblicazione scientifica è stato scritto: “La cessione dei crediti in sofferenza ha riguardato, in particolar modo, le operazioni realizzate nel periodo immediatamente successivo all’approvazione della legge 130/99: diverse banche si sono liberate dei crediti in sofferenza trasferendone - almeno formalmente - il rischio connesso e riuscendo a beneficiare, oltre che di benefici fiscali, di un alleggerimento dei coefficienti di vigilanza.

A tal riguardo significativa è l’attività svolta dalla ex Banca di Roma (dal 2007 parte del Gruppo UniCredit) che nel periodo considerato ha ceduto ai veicoli Trevi Finance, Trevi Finance 2 e Trevi Finance 3, crediti in sofferenza per un valore pari a 7.859 milioni di euro [...]. Un elemento, non trascurabile, che ha contribuito alla diffusione, anche in Italia, dell’operazione di cartolarizzazione è rappresentato dai benefici di tipo fiscale concessi ai soggetti bancari che cedevano, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, crediti in sofferenza. Infatti secondo la legge 130/99 le diminuzioni di valore registrate su attivi ceduti potevano essere imputate direttamente a riserve patrimoniali, se relative a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla entrata in vigore della legge; essi andavano

imputati al conto economico, in quote costanti, all'esercizio in cui si sono registrate tali perdite di valore e ai quattro successivi.

Il sistema bancario italiano ha assistito, nell'ultimo decennio, ad un'emergenza del fenomeno dei crediti in sofferenza. Tale tendenza, diversificata per aree geografiche, ha subito una flessione solo con l'introduzione della legge 130/99 che ha eliminato gli ostacoli alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione prevedendo, inoltre, benefici fiscali alle banche che cedevano crediti in sofferenza.

Inoltre la possibilità di rimuovere dall'attivo i crediti ceduti, anche se nella sostanza non si realizzava il trasferimento del rischio ha contribuito, in maniera decisiva, a diffondere l'operazione tra le banche italiane" (Marianna Mauro, La cartolarizzazione dei crediti nelle banche, Cedam editore, 2010).

Si è ritenuto, da conti fatti, che su 120 miliardi di accantonamenti l'Erario ha perso gettito per oltre 60 miliardi. È stato, in proposito, scritto: "se il fondo avvoltoio che generalmente ha sede all'estero riesce a recuperare con successo delle risorse, queste andrebbero, tra l'altro, a remunerare investitori che sono al di fuori del circuito economico nazionale; in sostanza si realizza un trasferimento all'estero di ricchezza nazionale. A questo si aggiunge che questa strategia implica dei costi per l'erario in termini di mancati introiti fiscali, che si aggiungono al mancato gettito derivante dall'inadempienza originaria del debitore. In definitiva, a causa delle maggiori perdite che le banche sono costrette a contabilizzare, i contribuenti pagano un "conto salato" sia per la crisi dell'impresa che per la dismissione del credito deteriorato al vulture fund, i fondi avvoltoio" (Così Marcello Minenna, Fuori dalla trappola dei crediti deteriorati con una misura salva-impresе, in www.glistatigenerali.com del 05/04/2017).

Deve essere, dunque, sottolineato che Banca d'Italia, non offrendo il suo appoggio a questa iniziativa legislativa, che intende bloccare ed arrestare le cessioni massive, dimentica che un mancato gettito ha ricadute drammatiche in termini di scarsa copertura dei servizi pubblici essenziali costituzionalmente garantiti, così come ricordava il compianto Padoa Schioppa quando ci spiegava perché le tasse fossero virtuose.

3.1 L'informativa poco trasparente della cessione massiva.

Altro punto della relazione non condivisibile riguarda il regime delle comunicazioni al debitore ceduto.

Banca d'Italia scrive: "Particolarmente complesso appare il regime delle comunicazioni previsto dal disegno di legge, là dove si dispone che l'informativa sia resa a ciascun debitore incluso nel portafoglio ceduto o la cui posizione sia oggetto di operazioni di cartolarizzazione. Poiché ciascun portafoglio di crediti risulta usualmente composto da esposizioni ascrivibili a un numero elevato di soggetti, risulterebbe

assai dispendioso per i cessionari adempiere a tale previsione. Gli effetti descritti sarebbero particolarmente rilevanti, financo insuperabili, per le operazioni di cartolarizzazione, normalmente caratterizzate da un novero estremamente ampio di debitori ceduti. Non va trascurato che in presenza di circostanze affini – es. cessioni di rapporti giuridici in blocco – le correnti disposizioni prevedono un regime più snello, che tiene conto dell'obiettiva difficoltà di raggiungere i singoli debitori individualmente, basato sulla pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale'.

È una doglianza che non può essere condivisibile per due fondamentali ragioni.

1. Il debitore, se non è rintracciabile al momento della cessione, non lo sarebbe neppure dal cessionario quando si pone mano all'esecuzione. Eppure nei tribunali d'Italia avviene che all'originario creditore - la Banca - si sostituisca nel processo, subentrando tranquillamente, il cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Non si spiega, pertanto, come questo fenomeno si verifichi *ex post* e non anche *ex ante*, al momento della cessione. **La stessa preoccupazione di Banca d'Italia non vale anche per il dopo, ma solo per il prima ed è asimmetrica.** Così come si profonde l'impegno a scovare il debitore perché l'effetto esecutivo si espliciti nei suoi confronti, allo stesso modo dovrà avvenire anche al momento dell'individuazione della notifica della detta cessione.
2. Il problema è mal posto dal momento che è intervenuta una sentenza, che ha ritenuto che il cessionario, che non si munisce del titolo per il quale procede, non può agire nei confronti del debitore ceduto ed è stato posto in seria discussione la conoscenza legale mediante consultazione della Gazzetta Ufficiale, come imposto dall'art. 58 del Testo Unico Bancario. *“In ambito di subprocedimento cautelare ex art. 615 c.p.c. instaurato in corso di opposizione a precetto notificato dal cessionario ex art. 58 TUB in virtù di decreto ingiuntivo non opposto (ottenuto dalla banca cedente), va sospesa l'esecutività del titolo quando, eccettata la titolarità del credito in capo al cessionario precettante, (i) questi non produce il contratto di cessione, (ii) l'avviso di cessione prodotto in atti dall'opposta reca l'indicazione della sola data di conclusione del contratto di cessione, senza riportarne gli estremi e (iii) il credito oggetto di causa, individuato con un preciso codice, non risulta incluso tra quelli riportati nel documento consultabile sul link indicato in Gazzetta Ufficiale' (Tribunale Avezzano, 03 Luglio 2020. Est. Roberta Mastropietro). Il che significa che il cessionario dovrà munirsi del titolo: si disapplica l'art. 58 del Testo Unico e, anche in questo caso, le preoccupazioni di Banca d'Italia non reggono.*

4. Il recupero interno - *in house* - come soluzione alternativa e più equa al meccanismo della cessione massiva.

Dalla relazione di Banca d'Italia è di chiara evidenza che al recupero interno (ne vedremo *infra* le pregevoli caratteristiche) si preferisca la cessione massiva, senza considerare che vi sono anche rischi sul piano dell'esecuzione forzata se i giudici pretenderanno l'esibizione del titolo e non si accontenteranno della sola annotazione della detta cessione in Gazzetta Ufficiale.

È stato scritto in relazione: “[...] *la proposta – come tutte quelle equiparabili a una sorta di “condono” o “sanatoria” – può creare incentivi non corretti per i debitori (inducendoli ex ante a non onorare i propri debiti) e avere ricadute negative sull’attrattività del nostro Paese; ciò è soprattutto vero nella misura in cui essa si applica a tutti i prenditori inadempienti, senza distinguere quelli realmente indigenti?*”.

È la paura del *moral hazard*, che non ha ragion d'essere, se invece si desse l'opportunità di recuperare i crediti deteriorati attraverso il meccanismo interno di operatori della banca, che conoscono il debitore senza che vi sia la necessità della cessione massiva.

Il riquadro della tabella qui riportata dimostra che la raccolta interna del credito deteriorato è più soddisfacente della cessione.

**Tav. 1 – Tassi di recupero per tipologia di chiusura:
recuperi in via ordinaria e attraverso cessione sul mercato
(numero di posizioni, milioni di euro e valori percentuali)**

Anno di uscita	TOTALE		di cui: posizioni non oggetto di cessione				di cui: posizioni cedute a terzi sul mercato			
	Tasso di recupero (%)	Posizioni chiuse		Tasso di recupero (%)	Posizioni chiuse		Tasso di recupero (%)	Posizioni chiuse		
		Importo (€/mln)	Numero		Importo (€/mln)	Numero		Importo (€/mln)	Numero	
2006	48,0	9.039	198.588	48,4	8.803	183.345	30,2	236	15.243	
2007	46,0	8.742	161.209	50,1	7.443	135.983	22,1	1.299	25.226	
2008	44,4	6.580	123.615	44,8	6.225	110.509	37,4	355	13.106	
2009	49,3	6.109	133.976	50,0	5.893	117.707	28,9	216	16.269	
2010	48,6	6.667	128.168	49,3	6.454	108.591	26,7	213	19.577	
2011	45,4	8.718	145.538	46,1	8.442	127.922	23,3	276	17.616	
2012	49,0	7.472	128.653	53,0	6.207	102.510	29,8	1.266	26.143	
2013	45,5	7.683	112.331	46,9	7.229	96.714	23,8	454	15.617	
2014	34,0	13.613	287.685	39,0	9.463	241.056	22,4	4.150	46.629	
2015	35,4	13.258	257.965	44,9	8.157	180.898	20,3	5.101	77.067	
2016	34,5	16.712	278.584	43,5	9.155	99.925	23,5	7.557	178.659	
2017	30,4	43.360	370.741	44,3	10.349	110.205	26,1	33.011	260.536	
2018	32,6	78.017	441.621	45,9	10.794	92.919	30,4	67.223	348.702	
Totale		225.970	2.768.674		194.614	1.708.284		121.356	1.060.390	
Media	36,4	17.382	212.975	46,2	8.047	131.406	28,0	9.335	81.568	

Fonte: Elaborazioni su dati Centrale dei rischi.

Tra l'altro un recente studio ha dato il medesimo risultato al fine di evitare la speculazione dei fondi avvoltoio. L'analisi condotta dall'Università del Sacro Cuore di Milano, ha dimostrato come gli NPL non debbano essere svenduti tutti di colpo e a valori così bassi, che potrebbero perfino portare a contestazioni da parte degli azionisti delle banche stesse e ad eventuali contenziosi per depauperamento dei patrimoni. Essi vanno rivalutati come fonte di vero e proprio business, assumendo la gestione diretta in casa e garantendosi, con il recupero, potenziali ampi margini di guadagno (così in *Come gestire razionalmente gli NPL delle banche italiane in maggiore difficoltà. I casi di MPS, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca*, a cura di Marco Fortis e Giuseppe Grassano, Aprile 2017).

Del resto tale metodo già è stato sperimentato in Italia, con lusinghieri risultati: ci si riferisce alla SGA, che, a seguito della liquidazione del Banco di Napoli, ha conseguito in recupero *cosiddetto in house* il 97% delle posizioni in sofferenza.

L'obiettivo di conferire una soluzione alla drammatica problematica dello smaltimento dei crediti deteriorati ha, come ricaduta, sia quello di evitare procedure espropriative e fallimentari, che non arricchiscono i creditori e dissanguano i debitori, che quello di riaprire i rubinetti del credito a sostegno dell'economia reale.

Ridare lo scenario ai veri protagonisti – creditore e debitore, senza l'interferenza dei fondi avvoltoio – significa rispettare l'art. 47 della Carta Costituzionale, nel quale il risparmio, per la tutela dell'interesse generale di una sana economia, è il fulcro di ogni intervento riparatore.

5. La Centrale Rischi gogna mediatica del nostro tempo: l'errore di Banca di Italia, che dimentica la sua circolare.

Banca di Italia scrive: *“Il disegno di legge prevede che il pagamento del debito comporti l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza, dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. Va rilevato che tale scelta comporterebbe una sensibile perdita di informazioni inerenti la storia creditizia dei soggetti coinvolti, compromettendo il buon funzionamento del sistema segnaletico nel suo complesso. Nel tempo, ciò andrebbe a detrimento della generalità dei debitori, poiché gli intermediari finanziari sperimenterebbero una maggiore difficoltà a distinguere tra “buoni” e “cattivi” pagatori e potrebbero, nell'incertezza, inasprire per tutti le condizioni di offerta del credito. Inoltre, la cancellazione proposta dalla norma non avrebbe effetti su altri credit register privati?”.*

Questa asserzione di Banca di Italia è contro la stessa circolare che disciplina il meccanismo della centrale rischi, la numero 139 dell'11/02/1991. Essa, a seguito dei

recenti aggiornamenti, ha ritenuto che la segnalazione da parte dell'intermediario, una volta che abbia effettuato una remissione del debito o che abbia raggiunto una transazione con il debitore, non sia più dovuta. È scritto nella circolare, a pagina 37: *“La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando: - il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato”*.

Alla luce di questo fondamentale dato normativo, dimenticato non si sa per quale esoterica motivazione, è fuori luogo la preoccupazione di Banca d'Italia.

Ma, al di là del marchiano errore, si sottolinea che il meccanismo della segnalazione alla Centrale Rischi rappresenta il vero e drammatico problema, che impedisce l'accesso al credito per le imprese; inoltre, la stessa Centrale Rischi è dimostrazione di uno stato di sofferenza per procedure concorsuali. Il che implica che molto spesso le annotazioni sono sbagliate e, se si raggiunge un accordo, la pendenza non va più resa visibile: ma questo, se nel disegno di legge costituisce il dato conclusivo di una liberazione del debito, non è tale per Banca d'Italia, che non ricorda neppure le sue norme e le sue circolatili!

6. Conclusioni

In conclusione, si aderisce al compiuto disegno di legge nella logica costituzionale di dare al debitore un effettivo potere contrattuale nell'estinguere il suo debito, soprattutto nel segno di quella posizione di eguaglianza sancita dall'art. 3 della Carta Fondamentale.

Roma, 21/07/2020

ing. Alfonso Scarano

avv. Biagio Riccio